

DELIBERA N. 231/10/CONS

Archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 85/09/DIT avviato nei confronti della società Telepass S.p.A. per la violazione dell'articolo 3, comma 4, della delibera 96/07/CONS e dell'allegato a, articolo 3, comma 6, della delibera 104/05/CSP.

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 20 maggio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 96/07/CONS del 22 febbraio 2007 recante disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007;

VISTO l'allegato A, della delibera n. 104/05/CSP del 14 luglio 2005 recante disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 28 luglio 2005;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 85/09//DIT del 24 dicembre 2009, con il quale è stata contestata alla

società Telepass S.p.A. con sede legale in Roma (00159) via A. Bergamini, 50 la violazione dell'articolo 3, commi 3 e 4 della delibera n. 96/07/CONS, in combinato disposto dell'articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259, per non comunicato all'indirizzo di posta elettronica pianitariffari@agcom.it l'indirizzo internet relativo ai propri piani tariffari dal quale sia possibile reperire le informazioni commerciali concernenti tutte le offerte commerciali e le relative condizioni contrattuali e per non aver pubblicato sul proprio sito web, con apposito collegamento dalla "home page", l'elenco delle offerte vigenti come prescritto dal comma 3 del medesimo articolo, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTE le controdeduzioni della società Telepass S.p.A. e la relativa documentazione prodotta;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. Deduzioni della società interessata.**

La società Telepass S.p.A. ritiene che la contestazione dell'Autorità sia priva di giustificazioni.

In via preliminare, la società interessata eccepisce di aver sottoscritto un contratto di licenza con la società Wind telecomunicazioni S.p.A. avente ad oggetto "la vendita da parte di Wind con traffico telefonico prepagato (...) per la successiva rivendita al dettaglio da parte di Telepass."

All'uopo, la società Telepass svolge attività di rivendita delle *sim card* dell'operatore Wind che mantiene la titolarità del marchio commerciale, la titolarità dei servizi, la fatturazione e la titolarità dei clienti e dei contratti dagli stessi sottoscritti. In virtù del citato contratto Telepass S.p.A. non ha la facoltà di elaborare Tariffe e offerte proprie diverse da quelle concordate con la società Wind telecomunicazioni S.p.A.. Pertanto, non è la società Telepass che deve fornire le informazioni richieste dalla normativa di settore, bensì l'operatore dotato di licenza, nella specie la società Wind.

Nel merito la società interessata segnala che non corrisponde al vero la circostanza che nel proprio sito web non sarebbero elencate le offerte vigenti ed i collegamenti ipertestuali ai prospetti informativi di cui agli articoli 4 e 5 della delibera 96/07/CONS, le relative condizioni di contratto. Infatti, accedendo alla sezione [www.telepass.it](http://www.telepass.it) viene visualizzata anche la sezione dedicata alla telefonia mobile nella quale compare un invito a cliccare per scaricare tutte le informazioni sulle offerte. Nella medesima pagina sono riportati anche i servizi fruibili tramite le Sim Wind, il prospetto informativo di cui all'allegato A della normativa regolamentare, lo schema col dettaglio dei costi della tariffa 10 e lode, e le promozioni attualmente sottoscrivibili.

Inoltre, alla fine della pagina descrittiva delle promozioni si segnalano due collegamenti ipertestuali denominati "verifica tutte le condizioni del servizio" e

“verifica i dettagli del servizio” che rimandano entrambi al sito internet della società WIND.

## **II. Valutazioni dell’Autorità in merito alle deduzioni di Telepass S.p.A.**

Le eccezioni sollevate dalla società Telepass S.p.A. sono tutte integralmente accoglibili.

Le norme regolamentari fanno espresso riferimento alla fornitura dei servizi di telecomunicazioni ai consumatori da parte degli operatori della telefonia, fissa e mobile (art. 2, comma 2) intendendosi per “operatore della telefonia” un’impresa che è autorizzata a fornire servizi telefonici accessibili al pubblico (art. 1, comma 1, lett. e). Ebbene, come sufficientemente dimostrato dalla società interessata, Telepass S.p.A. ha stipulato con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. un contratto di licenza in virtù del quale la società Telepass può svolgere la sola attività di rivendita delle *sim card* dell’operatore Wind. In nessun caso la società telepass S.p.A. può subentrare nella titolarità dei rapporti gestiti con i clienti. Proprio in virtù di tale ragione, il marchio commerciale, la fatturazione e la titolarità del servizio sono nella esclusiva disponibilità della società Wind Telecomunicazioni S.p.A..

Da quanto premesso, ne discende che la società Telepass S.p.A. non è passibile di sanzione, in quanto gli obblighi di informazione previsti dalla normativa di settore sono di competenza degli operatori di telecomunicazioni, nel caso di specie di Wind Telecomunicazioni S.p.A..

RITENUTO, pertanto, che non ricorrono i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 98, comma 16, del d. lgs. 259/2003;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità;

## **DELIBERA**

l’archiviazione del procedimento n. 85/09/DIT del 2009, avviato nei confronti della società Telepass S.p.A. con sede legale in Roma (00159) via A. Bergamini,50 per le motivazioni sopra esposte.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Napoli, 20 maggio 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI  
Gianluigi Magri  
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE